



COMUNE DI BERTINORO

Provincia di Forlì-Cesena

III SETTORE - ATTIVITÀ SOCIALI, CULTURALI E TURISTICHE
Servizio Turismo e Cultura

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI SANTA MARIA NUOVA SPALLICCI

(EX D.L. 18 OTTOBRE 2012 N. 179, ART. 34 COMMA 20)

Periodo giugno 2019- giugno 2028

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Gestione del centro sportivo comunale di Santa Maria Nuova
Ente affidante	Comune di Bertinoro
L'ente affidante è ente di governo dell'ATO	no
Tipo di affidamento (appalto/concessione/contratto di servizio)	Concessione
Modalità di affidamento	Concessione – Gara con procedura aperta
Concessione-	Gara con procedura aperta
Durata del contratto	9 anni
Nuovo affidamento (ex D.L. 179/2012 art. 34 comma 20)	sì
Servizio già affidato (ex D.L. 179/2012 art. 34 comma 21)	sì
Territorio interessato	Frazione di Santa Maria Nuova e località limitrofe

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo Arianna Pivi
Ente di riferimento Comune di Bertinoro
Settore III Attività sociali, culturali e turistiche
Telefono 0543 469290
Email arianna.pivi@comune.bertinoro.fc.it
Data di redazione aprile 2019

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

In via preliminare si osserva che quanto alla natura del bene "impianto sportivo", la giurisprudenza più recente (Consiglio di Stato sez. V 26/7/2016 n. 3380) conferma il consolidato orientamento a tenore del quale gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile dell'ente, ai sensi dell'art. 826, ultimo comma, c.c., essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive.

La gestione di tali impianti può essere effettuata dall'amministrazione competente in forma diretta oppure indiretta, mediante affidamento a terzi individuati con procedura selettiva. A tal riguardo, in ordine alle modalità di affidamento di tale gestione, alla luce delle intervenute disposizioni del d.lgs. 50/2016, occorre distinguere tra impianti con rilevanza economica ed impianti privi di rilevanza economica. Laddove gli impianti sportivi con rilevanza economica sono quelli la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito, mentre gli impianti sportivi privi di rilevanza economica sono quelli la cui gestione non ha tali caratteristiche e va quindi assistita dall'ente.

Più in particolare «ai fini della definizione della rilevanza economica del servizio sportivo è necessario distinguere tra servizi che si ritiene debbano essere resi alla collettività anche al di fuori di una logica di profitto d'impresa, cioè quelli che il mercato privato non è in grado o non è interessato a fornire, da quelli che, pur essendo di pubblica utilità, rientrano in una situazione di mercato appetibile per gli imprenditori in quanto la loro gestione consente una remunerazione dei fattori di produzione e del capitale e permette all'impresa di trarre dalla gestione la fonte della remunerazione, con esclusione di interventi pubblici» (TAR Lazio, 22 marzo 2011 n. 2538).

Il d.lgs. 50/2016 definisce la concessione di servizi all'art. 3, comma 1, lett. vv) come «*un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera l) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi*». Il rischio operativo, come precisato alla successiva lett. zz) è «*il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito al concessionario. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile*».

Il d.lgs. 50/2016 prevede, ora, all'articolo 164, comma 2, che " *alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, (..) relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione*". Il successivo comma 3 specifica inoltre che «*servizi non economici di interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Parte*».

Dunque, ove la gestione di impianti sportivi è qualificata in termini di "concessione di servizi" secondo le indicazioni fornite dall'art. 3 del Codice, la stessa deve essere aggiudicata nel rispetto delle parti I e II del Codice stesso (per quanto compatibili) (fonte parere Anac n. 1300 del 14 dicembre 2016) 4 di 5

3. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

3.1. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

La gestione del Centro sportivo comunale di Santa Maria Nuova, dovrà perseguire le seguenti finalità:

- a. concorrere alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative;
- b. valorizzare l'associazionismo sportivo espressione del territorio comunale che opera nel settore sportivo senza finalità di lucro;
- c. promuovere e/o favorire le attività agonistiche di campionati, tornei, gare, riconoscendo gli aspetti formativi che si possono ricavare dall'attività agonistica, anche in relazione al valore sportivo dell'educazione al sacrificio e alla disciplina dell'allenamento;
- d. promuovere e/o favorire le attività amatoriali organizzate da associazioni sportive riconosciute, in particolare quelle locali;
- e. promuovere e/o favorire le attività ricreative e sociali per la cittadinanza e le famiglie;
- f. favorire le attività sportive per le scuole;
- g. favorire le attività sportive, ricreative e sociali organizzate o patrocinate dal Comune.

I servizi elencati sopra hanno la caratteristica di obblighi di servizio pubblico e universale.

I destinatari del Centro sportivo saranno tutte le società e le associazioni sportive, le società e le associazioni sportive amatoriali nonché le scuole e i cittadini con le loro famiglie.

Il Concessionario sarà tenuto a promuovere lo sviluppo e la diffusione dell'attività sportiva nel Comune di Bertinoro ed in particolare nella frazione di Santa Maria Nuova, sia organizzando direttamente corsi/iniziativa/tornei sportivi sia affittando gli spazi del Centro sportivo a società/associazioni/gruppi sportivi. Nella gestione dell'attività il Concessionario dovrà favorire la pratica e la diffusione di una molteplicità di sport.

Il Concessionario dovrà garantire il funzionamento dell'impianto per l'intero anno solare consentendo, in particolare, l'uso quotidiano e gratuito ai cittadini in uno dei due campi da calcetto, salvo l'acquisto di specifici servizi (uso docce, accensione luci nelle ore serali/notturne), oltre che nella piccola area verde compresa all'interno dell'area dell'impianto medesimo, nonché l'uso gratuito della saletta all'interno dell'edificio "spogliatoi nuovi" al Consiglio di Zona per le proprie riunioni.

Il Concessionario deve far riferimento in generale al Piano di Utilizzo del degli impianti sportivi del Comune di Bertinoro (che si allega). In particolare:

L'impianto dovrà essere aperto al pubblico per un minimo di 8 ore giornaliere, per almeno 350 giorni all'anno. Gli orari di utilizzo dell'impianto dovranno essere i più ampi possibili (nel rispetto delle norme sulla quiete pubblica) in modo da garantire lo svolgimento del maggior numero di attività durante la giornata.

Per le tariffe d'uso dell'impianto sportivo e le eventuali esenzioni il Concessionario deve fare riferimento al *Regolamento per l'uso degli impianti sportivi e delle palestre comunali* approvato con delibera C.C. n. 34 del

15.04.2003 e alla *Politica tariffaria per gli impianti sportivi e per le palestre* approvata, ai sensi dell'art. 5 del medesimo Regolamento, con deliberazione GM n. 130 del 25.06.2003.

Per la fruizione dei servizi sportivi il Concessionario deve far riferimento in generale al Piano di Utilizzo del degli impianti sportivi del Comune di Bertinoro (che si allega).

La manutenzione ordinaria sarà a carico del Concessionario mentre la manutenzione straordinaria dell'immobile e degli impianti sarà a carico del Comune di Bertinoro.

4. MODALITA' DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

L'Amministrazione Comunale, non disponendo delle necessarie risorse umane e strumentali, ha individuato da tempo nella concessione la forma di gestione più idonea per la gestione dei suoi impianti sportivi su tutto il suo territorio, mantenendo in amministrazione diretta le attività di controllo e verifica della Concessione.

La forma di affidamento prescelta è quella della gara aperta, poiché il valore stimato del contratto per il periodo considerato è intorno ai **166.500,00 €**, sulla base del fatturato stimato nei 9 anni previsti per la concessione. Potrà essere valutata una maggiore durata della concessione in base a quanto previsto dall'art. 168 del D. Lgs 50/2016, vista la presenza o meno di un progetto di interventi di migliorie che il concorrente presenterà nella propria Offerta Tecnica, verificato il piano economico e finanziario di gestione in cui saranno previsti i relativi anni di ammortamento della spesa che egli intende effettuare.

Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente vantaggiosa; si ritiene infatti che per la caratteristica della pluralità delle attività da espletare i concorrenti possano fornire un apporto qualitativo, da valutare in base agli elementi indicati nel capitolato di gara.

La gara sarà aperta a tutti, anche se, in base a quanto stabilito dall'art. 90, comma 25, Legge 27.12.2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) e ss.mm., il Comune di Bertinoro intende indicare che la concessione sarà *"affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate a Federazioni sportive nazionali"*.

5. ANALISI DI EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ DELLA SCELTA

La gestione diretta non è sostenibile dall'amministrazione per impossibilità di assunzione del personale necessario nel rispetto della normativa vigente inerente le assunzioni di personale.

6. COMPENSAZIONI

Nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 165 del D. Lgs n. 50/2016 potrà essere stabilito in sede di gara un prezzo funzionale al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario pari alla cifra massima di € 3.500 annuali.

Bertinoro, 19 aprile 2019